

Limiti responsabilità vettoriale e contratto di spedizione: introdotte modifiche alla disciplina



Arrivano nuove **significative modifiche alle norme del Codice Civile che disciplinano i limiti della responsabilità vettoriale e il contratto di spedizione**. L'obiettivo è favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, in attuazione delle linee dettate dal PNRR. Lo ha comunicato l'**associazione Anita**.

Le novità sono state introdotte dalla **legge n. 233/2021**, di conversione del D.L. n. 152/2021 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose con l'art. 30 bis.

Limiti al risarcimento del danno: ecco le novità

In primo luogo viene sostituito l'art.1696 sui **limiti al risarcimento del danno** per perdita o avaria delle cose trasportate. Nel nuovo articolo la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore viene estesa anche ad altre modalità.

Nello specifico, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, si rinvia alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, e al rispetto dei presupposti previsti per il sorgere della responsabilità. Si **introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale**. In tali casi, infatti, quanto non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l'avarìa, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.

Le modifiche al contratto di spedizione

Vengono modificati inoltre gli articoli 1737, 1739 e 1741 c.c. sul **contratto di spedizione**: l'art. 1737 ora stabilisce che **lo spedizioniere può concludere i contratti di trasporto** non solo per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante. È poi specificato che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche più contratti di trasporto con diversi vettori.

L'art. 1739, relativo agli obblighi dello spedizioniere è stato riformulato: le **modifiche mirano a valorizzare l'istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti**.

L'art. 1741, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l'esecuzione del trasporto, introduce una importante modifica, secondo la **quale a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore** di cui all'art. 1696 c.c..

Viene modificato anche l'art. 2761 del codice civile, sulla **disciplina dei crediti privilegiati**. In particolare **la previsione del privilegio viene estesa anche allo spedizioniere** oltre al vettore, al

mandatario, al depositario e al sequestratario, già previsti.

È stato infine aggiunto un nuovo comma secondo il quale se il mandatario ha provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio generale sui beni mobili del debitore che tale articolo accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali.

[Home](#) | [Privacy Policy](#) | [Il widget di Trasporti-Italia](#)

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata